

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 12/12/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Nuova classificazione Ateco 2025: in vigore dal prossimo mese di gennaio, ma operativa dal successivo mese di aprile</i>	2
<i>Rottamazione-quater: la settima rata dovrà essere pagata entro il 5 marzo 2025</i>	6
<i>Il "vulnus" latente della Global Minimum Tax in tema di entità di investimento</i>	7
<i>Promozione dei marchi collettivi: dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 si presentano le domande per i contributi</i>	9
<i>OIC 34 – Ricavi: è on line la bozza</i>	10
<i>Abbonamenti al trasporto: soppresso l'obbligo di comunicare il codice fiscale</i>	11
<i>Gestione separata committenti: al via il nuovo codice attività del flusso Uniemens per i direttori di gara</i>	12
<i>Datori di lavoro agricolo: proroga del versamento contributivo</i>	14
<i>Patente a crediti: prime indicazioni sul regime sanzionatorio</i>	15
<i>Dogane: revisione del sistema sanzionatorio su istanza di parte</i>	16

Nuova classificazione Ateco 2025: in vigore dal prossimo mese di gennaio, ma operativa dal successivo mese di aprile

La nuova classificazione Ateco 2025 sarà in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituendo l'attuale versione della classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022), tuttavia verrà resa operativa soltanto dal 1° **aprile 2025**.

Ai fini fiscali, potenzialmente, non scatterebbe l'obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, rimane la facoltà per il contribuente di potere comunicare una nuova codifica ritenuta più adatta alla propria attività.

In base a quanto affermato con la R.M. n. 262/2008, l'adozione della riclassificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ma la codifica Ateco 2025 introdurrà modifiche sia nella struttura dei codici sia nei rispettivi titoli e contenuti.

E, peraltro, i codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati, non soltanto, per finalità amministrativa e fiscale, ma anche per gli adempimenti di natura statistica.

Il tutto per effetto del **Regolamento delegato (Ue) 2023/137** della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva **rettifica 2024/90720**. In tal modo, il codice in vigore dal 2025 risulterebbe allineato alla classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1. Peraltro, il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato, a livello europeo, nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.

A livello interno, invece, il tutto verrà seguito e curato dal cd. **Comitato Ateco**, composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali.

Il Comitato Ateco, ai fini di coordinamento, procederà a cooperare con l'Istat, con il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici sia amministrativi.

Lo scopo sarà quello di portare avanti una strategia comune per l'implementazione operativa di Ateco 2025.

Ecco perché, in ambito nazionale, viene stabilito che il codice diverrà operativo dal **1° aprile 2025** (nel rispetto della normativa europea). Gli Enti preposti avranno bisogno di tempo.

L'Agenzia delle entrate dovrà, quindi, aggiornare la modulistica, oltre che il relativo software, con la nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

Per semplificare il processo di transizione, verrà elaborata anche una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 - Aggiornamento 2022 e Ateco 2025, in coordinamento tra l'Istat, il sistema camerale e l'Agenzia delle entrate.

La tabella verrà messa a disposizione solo nei primi mesi del 2025 sul sito dell'Istat, e, quindi, non prima.

In particolare, le imprese e liberi professionisti, dovranno attendere la data del 1° aprile 2025 per potere verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica.

Adempimenti fiscali

In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Quindi, le comunicazioni periodiche Iva, la dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024, presentata prima della data di avvio operativo della novità in esame (1° aprile 2025), potranno riportate gli attuali codici attività, tranne che nel prossimo mese di gennaio e o febbraio non venga già reso tutto pressoché operativo con relativa conferma da parte degli enti preposti, tra cui l'Agenzia delle entrate.

Come anticipato sopra, le Entrate con la risoluzione n. 262 del lontano 2008 ebbero a precisare che l'adozione della riclassificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione (articoli 35 e 35-ter del decreto Iva).

Tuttavia, Ateco 2025 introdurrà modifiche sia nella struttura dei codici sia nei rispettivi titoli e contenuti.

Per conseguenza, ove il contribuente ritenesse necessario comunicare all'Agenzia delle entrate la nuova codifica dovrà: se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica o Dire), mentre per coloro che non sono iscritti al Registro delle imprese, si dovrà utilizzare

uno dei **modelli** pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente), ovvero utilizzando l’apposito software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (mediante la Sogei).

Adempimenti statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal **1° aprile 2025** tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “*Statistica&Imprese*” potranno verificare l’attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato (<https://imprese.istat.it/>).

Superata la fase di autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.

Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Adempimenti presso il sistema camerale

La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la **visura aggiornata** saranno disponibili **gratuitamente** tramite l’*app* impresa italia, scaricabile dai principali *app store* online.

Sul **sito impresa.italia.it** sarebbero, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate su **fiscoggi.it** del 11 dicembre 2024, disponibili i riferimenti da dove è possibile scaricare l’*app*.

Dal sito Istat, ogni informazione sul nuovo codice

In particolare, secondo viene affermato in tale rivista telematica delle Entrate, la struttura (codici e titoli) del nuovo Ateco 2025 sarebbe consultabile su sito dell'Istat, nella **sezione** dedicata alla classificazione Ateco.

Dunque, l'Istat renderà progressivamente disponibili tutte le altre informazioni utili in merito ad Ateco 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all'interno della classificazione, ricercare o individuare il codice di un'attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione della classificazione.

Per chiarimenti sull'argomento, prosegue *fiscoggi.it*, è possibile contattare l'Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a comitatoatecoistat@istat.it.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rottamazione-quater: la settima rata dovrà essere pagata entro il 5 marzo 2025

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (*“Rottamazione-quater”* introdotta dalla Legge n. 197/2022), sarà necessario effettuare il versamento della **settima rata**, entro il 28 febbraio 2025.

Tuttavia, considerando i **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, verranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro mercoledì 5 marzo 2025**.

Da ricordare, inoltre, che il **Decreto Alluvione**, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, ha previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto stesso, che **i termini e le scadenze** della Definizione agevolata (*“Rottamazione-quater”*) sono **prorogati di 3 mesi**.

Occorre, infine, prestare attenzione al fatto che nel caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene **oltre il termine ultimo o per importi parziali**, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il “*vulnus*” latente della Global Minimum Tax in tema di entità di investimento

Global Minimum Tax: Un elemento di criticità è dato dal disallineamento tra le GloBE Rules e il principio contabile internazionale IFRS10, in tema di definizione delle Entità di Investimento,

E questo comporta l'introduzione di un potenziale “*vulnus*” che rischia di neutralizzare l'operatività dell'intero disegno e sul quale vengono forniti chiarimenti.

Pubblicato, l'11 dicembre 2024, da Assonime il *Note e Studi 9/2024* rubricato - Il “*vulnus*” latente della Global Minimum Tax in tema di entità di investimento -, composto da 35 pagine (di libera consultazione per tutti).

Nella premessa, Assonime, informa che l'accordo sulla Global Minimum Tax sottoscritto dalla gran parte dei Paesi del mondo per sottoporre i grandi gruppi multinazionali ad un livello minimo di tassazione del 15%, è “*presidiato*” da un insieme di istituti e da regole coordinate di funzionamento in grado di riconoscere, anche a ciascuna singola giurisdizione, il potere di prelevare, in via di principio, anche l'intero differenziale di tassazione di un gruppo multinazionale di imprese che non sia stato “*recuperato*” ad opera delle pertinenti giurisdizioni: salvo che non si creino situazioni idonee a scomporre e frammentare l'unitarietà del gruppo. E, in questo senso, un elemento di criticità è costituito dal disallineamento tra le GloBE Rules e il principio contabile internazionale IFRS10, in tema di definizione delle Entità di Investimento; un disallineamento che, a parere di Assonime, introduce un *vulnus* potenzialmente idoneo a neutralizzare l'operatività dell'intero disegno.

In conclusione, Assonime precisa che le Entità di Investimento da IFRS 10 non sono considerate UPE ai sensi delle *Model Rules* e, quindi, il gruppo civilistico eventualmente controllato da queste (tranne che per le eventuali “*service company*”) si frammenta “*verticalmente*” con la conseguenza di:

- i) poter determinare la fuoriuscita dallo *scope* del Pillar 2 di interi (sotto) gruppi che non raggiungano autonomamente le soglie dimensionali previsti dalle MR e
- ii) in ogni caso, causare una “*incomunicabilità*” tra i vari sottogruppi in *scope* e con ciò impedendo un completo *jurisdictional blending* ai fini del calcolo dell'ETR e, soprattutto, bloccando il funzionamento su base “*globale*” del meccanismo dell'UTPR nei confronti dell'intero gruppo civilistico.

Diversamente, ove le Investment Entity (anche per il semplice fatto di avere adottato un diverso principio contabile conforme) siano tenute a consolidare linea per linea le entità partecipate (con ciò qualificandosi come UPE), potranno essere considerate entità escluse solo se integrano tutti i requisiti di cui si è detto e con effetti molto diversi e limitati perché, in tale ipotesi, la frammentazione “*verticale*” del gruppo non avviene e l’eventuale TUT verrà in ogni caso prelevata o con l’IIR (dalle IPE intermedie) o con l’UTPR (anche ad opera delle entità di differenti “*catene*” partecipative).

Considerata la “*vicinanza*” tra *holding* di partecipazione e veicoli di investimento nella configurazione dei requisiti richiesti dall’IFRS 10, si crea così un *vulnus* su cui occorrere fare tempestiva chiarezza. Tanto più che oggettivamente è in atto un processo di reciproca “*osmosi*” tra i due “*mondi*”: una osmosi che nel tempo ha portato, da un lato, le strutture di investimento – per ampliare le opportunità di investimento – ad avvalersi di veicoli *corporate* per detenere partecipazioni di maggioranza nelle *portfolio company*; e, dall’altro, sta sempre più spingendo le *holding* di partecipazione nell’agone del *venture capital*. Le grandi imprese si dotano infatti di strutture di *corporate venture*, anche nella prospettiva di contribuire all’*open innovation* e fungere da acceleratore di *start up*.

In definitiva, avuto riguardo alle implicazioni che, come detto, conseguono in tema di applicazione della GMT dalla qualificazione di un’entità come Entità di Investimento da IFRS 10 e alle concrete possibilità che le capogruppo delle grandi multinazionali (anche ove non risultino verificati i requisiti richiesti ai fini del Pillar 2) accedano al predetto *status*, riteniamo che il problema debba essere posto con urgenza all’attenzione di tutti gli operatori e, in particolare, all’attenzione dell’*Inclusive Framework on BEPS*: per eventualmente provvedere a riesaminare questo pieno affidamento alle qualificazioni dell’IFRS 10, ad esempio, richiedendo la redazione del *deemed consolidation* in tutti i casi in cui le Entità di Investimento “*di vertice*” non integrino altresì tutti i requisiti individuati dalla definizione di Investment Entity del Pillar 2; oppure, in alternativa, per dare certezza a tutti gli operatori che – al pari di alcuni recenti casi verificatisi, ad esempio, in Lussemburgo e Olanda – intendessero in qualsiasi Paese, con la *Consolidation Exception*, trasformare in Entità di Investimento da IFRS 10 le attuali *holding* di partecipazioni pur in presenza di altri e diversi principi contabili conformi applicabili in loco; sollevandoli, al riguardo, da contestazioni di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi giurisdizione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Promozione dei marchi collettivi: dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 si presentano le domande per i contributi

Promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione: dal 18 dicembre 2024 le domande per i contributi. È online il bando 2024.

È stato adottato il **bando** con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende operativa per l'annualità **2024** l'agevolazione per la promozione all'estero di **marchi collettivi e di certificazione**.

Dal 18 dicembre 2024 e fino al **20 gennaio 2025** le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l'accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150 mila euro, a fronte di **iniziative di promozione all'estero** del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

Sono finanziabili iniziative quali:

- partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- incontri bilaterali con associazioni estere;
- seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel bando. Lo stanziamento annuale disposto dalla legge ammonta a **2,5 milioni** di euro.

(Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato del 11 dicembre 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

OIC 34 – Ricavi: è on line la bozza

L'OIC, il 10 dicembre 2024, ha pubblicato in consultazione una bozza di risposta alla richiesta di chiarimento su OIC 34 – Ricavi.

In particolare, l'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell'OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell'OIC 34.

Pertanto, l'Organismo in questione chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro il 10 gennaio 2025 al seguente indirizzo: mail staffoic@fondazioneoic.eu.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Abbonamenti al trasporto: soppresso l'obbligo di comunicare il codice fiscale

Gli enti pubblici o soggetti privati affidatari del servizio di trasporto non devono più comunicare all'Agenzia delle entrate il codice fiscale del soggetto che ha pagato l'abbonamento.

E, dunque, scomparso per gli enti pubblici o soggetti privati affidatari del servizio l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile. In mancanza di questa informazione, è sufficiente indicare l'intestatario.

Lo ha disposto l'**Agenzia delle entrate**, con il **provvedimento n. 443574 del 10 dicembre 2024**, in seguito al confronto con le aziende interessate, da cui è emerso che i loro sistemi di archivio non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

Viene quindi modificato il provvedimento dell'Agenzia del 4 ottobre 2023 che aveva reso obbligatoria l'indicazione del codice fiscale a partire dall'anno di imposta 2024.

L'inserimento del dato ora diventa facoltativo e potrà essere effettuato solo se disponibile.

Rimane comunque l'obbligo di indicare l'intestatario dell'abbonamento. Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Gestione separata committenti: al via il nuovo codice attività del flusso Uniemens per i direttori di gara

Per consentire l'individuazione puntuale dei compensi erogati agli arbitri, l'INPS, con il **messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024**, ha comunicato che tra le attività collegate al "Tipo rapporto" D1 - D2 - D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 "Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21". Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell'elemento <Codice attività>

Gestione separata committenti. Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 - D2 - D3.

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

In particolare, il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, ha introdotto i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 36/2021, prevedendo l'obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o loro designazione, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Implementazioni procedurali del flusso Uniemens Gestione separata

A tale riguardo, al fine di consentire l'individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti sopra richiamati e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della citata circolare n. 88/2023, l'INPS comunica che tra le attività collegate al "Tipo rapporto" D1 - D2 - D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 "Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21".

Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell'elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Datori di lavoro agricolo: proroga del versamento contributivo

L'INPS, con il **messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024**, ha informato i datori di lavoro agricolo che il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata, con l'emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza 16 dicembre dello stesso anno), può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

Il messaggio specifica i soggetti interessati dalla proroga del versamento dei contributi previdenziali e fornisce loro le istruzioni operative.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Patente a crediti: prime indicazioni sul regime sanzionatorio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la **nota n. 9323 del 9 dicembre 2024**, con la quale fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla cd. Patente a crediti, così come disciplinato dall'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Dogane: revisione del sistema sanzionatorio su istanza di parte

L'Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la **circolare n. 25 del 10 dicembre 2024** in relazione al D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante «*disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*» - regolarizzazioni a posteriori – revisione della dichiarazione su istanza di parte.

*

Circolare delle Dogane anche sulle ZFD

L'Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la **circolare n. 26 del 10 dicembre 2024** sulle ZFD.

Nell'ambito della normativa nazionale ed europea, le Zone Franche Doganali (ZFD) rappresentano un istituto di carattere eccezionale che ha, da ultimo, conosciuto maggiore diffusione grazie alle nuove disposizioni contenute nelle norme che istituiscono la ZES unica e le Zone logistiche semplificate (ZLS). Tali disposizioni identificano le zone franche doganali quali strumenti strategici per promuovere la crescita economica nelle aree meno sviluppate del Paese, semplificando altresì il processo di istituzione di tali aree.

Alla luce delle recenti evoluzioni ed in ragione della potenziale centralità economica delle ZFD, è emersa la necessità di fornire indicazioni dettagliate sul procedimento di delimitazione e sulla procedura di attivazione delle stesse.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)